



Sentenza N. 3034921 R.G.69808/19 Cron. 6\$6421 REP. 492621

CONVENUTO

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE di PACE di NAPOLI dott.ssa Ida CAMERA, ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.69808 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in discussione all'udienza del 20 Ottobre 2021 e promossa da:

Antonio (C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv.to
Pierluigi Telese, con studio in Ercolano, Via Panoramica n.60

ATTORE

Contro

S.p.A., in pers.del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv.to con studio in

Oggetto: pagamento

Conclusioni: come da verbali di causa

Jun



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 132 c.p.c. così come novellato il giudicante è esentato dall'illustrare lo svolgimento del processo.

Preliminarmente va esaminata, e rigettata, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di alla luce dell'Atto di scissione parziale, per Notaio dr. rep.n. , versato nella produzione di parte attrice.

Va, altresì, disattesa l'eccezione di improcedibilità, avendo l'attore depositato in atti "verbale negativo per mancata celebrazione del procedimento di mediazione", causa assenza del convenuto Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

La normativa di riferimento (art.125, co. 2 TUB, vigente all'epoca) prevede che, la facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spetti unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario e, dunque, con conseguente inefficacia di ogni diversa previsione contrattuale. Se il consumatore

esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.

Sul punto l'art.3, co.1, dm 8 luglio 1992 (vigente all'epoca), dopo aver ribadito che il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato, specifica che tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento.

I fatti sono pacifici fra le parti, nel senso che non v'è contestazione sul rapporto intercorso e sull'estinzione anticipata, che ha costituito il presupposto della domanda.

La questione sorta tra le parti, in definitiva, attiene a ciò che debba intendersi per "oneri maturati fino a quel momento" e cioè all'atto dell'estinzione anticipata.

Sul punto, ritiene il giudicante che la decisone n.6167 del 22 settembre 2014 del Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario abbia, per prima, con sufficiente chiarezza, attraverso anche un excursus normativo, ben delineato la problematica e data ad essa idonea soluzione cui si possa aderire.

In sintesi, il Collegio ha individuato nel criterio di calcolo proporzionale, ratione temporis, la soluzione più logica e la più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.

Infatti, è condivisibile l'assunto che le commissioni di recurring remunerano lo svolgimento di attività amministrative del rapporto, il cui costo è indipendente dall'ammontare delle somme amministrate, ed è costante in pendenza del rapporto, escludendo così il metodo di calcolo fondato sullo standard IAS 39.

E' altresì condivisibile il principio che, in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi upfront e recurring, l'importo da rimborsare va equitativamente stabilito secondo un criterio ratione temporis, per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue.

Nella fattispecie, pertanto, le somme versate a titolo di commissione, oneri e costi, sono tutte riferibili ad una attività amministrativa il cui costo è costante in pendenza del rapporto.



Sull'argomento è successivamente intervenuta la sentenza "Lexitor" della Corte UE dell'11/09/19 C – 383 che, pronunciandosi sulla corretta interpretazione della direttiva europea UE 48/2008, ha eliminato, ai fini che ci occupano, qualsiasi distinzione tra spese up-front e spese recurring.

A seguito della sentenza della CGUE, sul tema è intervenuta in data 11 dicembre 2019 una decisione del Collegio di Coordinamento dell'Arbitrato bancario finanziario, secondo cui tutti i costi anticipatamente sostenuti dal cliente in fase di erogazione del prestito, e non goduti per via dell'avvenuta estinzione anticipata dello stesso, devono essere rimborsati al cliente in proporzione della quota non goduta e ciò sia in caso si tratti di spese recurring, che di spese upfront.

In definitiva, è da considerarsi condivisibile il calcolo operato da parte attrice in quanto informato al criterio suesposto.

Pertanto, le somme dovute vanno liquidate come da dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex d.m.n.55/14.

## P.O.M.

Il giudice di pace definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni e diversa istanza rigettata, così provvede:

- accoglie la domanda di restituzione così come formulata dall'attore e, per l'effetto, condanna
   S.p.A., in pers.del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'attore, per le causali di cui in domanda, della somma complessiva di € 3.821,51, oltre interessi dalla richiesta al soddisfo;
- condanna, altresì, l'istituto convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 125,00 per esborsi documentati ed € 1.205,00 per compensi professionali, oltre spese generali, CPA e IVA, se dovuta, con attribuzione al procuratore costituito.

Napoli, 23 Ottobre 2021

Depositato in cancelleria
Napoli, li 2 5 017 1971

Dono illa Recolleria

Il Giudice di Pace Dr.sca Ida Camera